



COMUNE DI MARSICOVETERE

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA A STRANIERI DI CEPPO
ITALIANO (JURE SANGUINIS)**

ART. 1

Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art 1. L. 91/1992, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, Ufficio di Stato Civile, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990.

ART. 2

Presentazione dell'istanza

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), di seguito indicata istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata al responsabile del procedimento, Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 3

Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è presentata al Responsabile del procedimento, personalmente dall'interessato, corredata di tutta la documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno K28.1 dell'8/04/1991.

ART. 4

Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio del Comune di Marsicovetere.

Art. 5

Adempimenti preliminari del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, rilascia all'interessato la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento).

ART. 6

Termine di conclusione di procedimento

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 è stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis al netto dei tempi di risposta dei consolati italiani all'estero.

ART. 7

Sospensione del termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7 L. 241/1990.

ART. 8

Interruzione del termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 9

Adozione del provvedimento

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte dell'ufficiale di stato civile (o suo delegato) di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'8/04/1991 di riconoscimento della cittadinanza.